
Politica di trasparenza del FEI

Indice

1. Contesto e finalità	2
2. Principi guida	4
<i>Apertura</i>	4
<i>Fiducia nell'istituzione e rispetto del carattere sensibile delle informazioni</i>	4
<i>Disponibilità all'ascolto e al dialogo</i>	4
<i>Rispetto dei diritti umani e tolleranza zero per qualsiasi forma di ritorsione</i>	5
3. Quadro istituzionale	6
4. Pubblicazione delle informazioni	7
<i>Principi applicabili in materia di pubblicazione di informazioni</i>	7
<i>Natura delle informazioni e dei documenti pubblicati</i>	7
5. Divulgazione di informazioni	9
<i>Principi applicabili in materia di divulgazione</i>	9
<i>Eccezioni</i>	9
<i>Procedure per il trattamento delle richieste di informazioni</i>	11
6. Disposizioni per la presentazione di denunce e ricorsi	14
<i>Meccanismo per il trattamento delle denunce</i>	14
<i>Mediatore europeo</i>	14
<i>Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus</i>	14
<i>Corte di giustizia dell'Unione europea</i>	14
7. Coinvolgimento dei soggetti interessati	15
8. Promozione della trasparenza	16
9. Responsabilità	17

1. Contesto e finalità

- 1.1 Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI o Fondo) è un'istituzione finanziaria europea specializzata in risk finance, in particolare capitale di espansione e venture capital, garanzie e altri tipi di strumenti finanziari attraverso i quali contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea (UE)¹, in particolare la promozione dell'innovazione, dell'imprenditoria, della crescita e dell'occupazione. Il FEI mira principalmente a sostenere le piccole e medie imprese (PMI). In linea di principio, il FEI conduce la propria attività all'interno dell'UE, nei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). Il principale azionista del FEI è la Banca europea per gli investimenti (BEI) e insieme formano il Gruppo BEI. In quanto organismo dell'UE, il FEI è consapevole che un adeguato livello di trasparenza crea valore commerciale grazie a una migliore credibilità e rendicontabilità nella comunità finanziaria. La trasparenza contribuisce inoltre a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità delle operazioni del FEI attenuando i rischi e favorendo i rapporti con le varie parti interessate.
- 1.2 Il presente documento stabilisce il quadro di attuazione del FEI in materia di trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati (la "**Politica di trasparenza del FEI**" o la "**Politica**"). Esso è coerente con il quadro delle politiche del Gruppo BEI, in particolare la Politica di trasparenza del Gruppo BEI, adottata dai Consigli di amministrazione del FEI e della BEI rispettivamente in data 15 novembre 2021 e 17 novembre 2021 (la "**Politica di trasparenza del Gruppo BEI**"). I principi guida della Politica di trasparenza del Gruppo BEI di cui alla sezione 2 si applicano al Gruppo BEI nel suo insieme. Per le disposizioni successive, sia la BEI che il FEI dispongono di un proprio quadro di attuazione che tiene conto del contesto commerciale e di *governance* specifico di ciascuna istituzione.
- 1.3 Il FEI applica la presente Politica tenendo conto delle altre politiche e regolamentazioni del Gruppo BEI, ad esempio la Politica antifrode del Gruppo BEI, la Politica di segnalazione dei casi di irregolarità (Whistleblowing Policy) del Gruppo BEI, la Politica del Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI nonché i codici di condotta applicabili al personale e agli organi dirigenti. La Politica di trasparenza del FEI lascia impregiudicate le suddette politiche e regolamentazioni, dovendo piuttosto essere letta in combinato disposto con le stesse in un'ottica di complementarità. Le norme stabilite dalla presente Politica di trasparenza del FEI sono tuttavia da considerarsi prevalenti in caso di conflitto con specifiche disposizioni in materia di trasparenza e divulgazione contenute in altre politiche del Gruppo BEI.
- 1.4 La politica di trasparenza del FEI tiene conto del quadro relativo alla trasparenza nei confronti del pubblico, costituito in particolare dalla Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (la "Convenzione di Århus"), quale attuata dal regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione della Convenzione di Århus (il "regolamento di Århus")². Il FEI segue costantemente lo sviluppo del quadro delle politiche del Gruppo BEI e dell'UE in materia di trasparenza e accesso del pubblico alle informazioni, e si adopera per migliorare il proprio quadro di attuazione della trasparenza.

¹ Cfr. articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto del FEI.

² E successive modifiche (al momento della redazione della presente Politica, il regolamento di Århus era stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 1).

- 1.5 La presente Politica entra in vigore il [1° marzo 2025] e sostituisce la precedente politica di trasparenza del FEI. La Politica è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea sul sito internet del FEI³.

³ Per i contratti sottoscritti in vigenza della precedente politica di trasparenza del FEI prevalgono le clausole ivi previste in caso di conflitto con la presente Politica.

2. Principi guida

Apertura

- 2.1 La presente Politica è ispirata al principio di apertura e persegue il massimo livello di trasparenza possibile. Le informazioni riguardanti le attività operative e istituzionali del FEI saranno messe a disposizione dei terzi (il pubblico), salvo che rientrino nell'ambito di applicazione di una determinata eccezione (cosiddetta "presunzione di divulgazione" di cui alla sezione 5 della Politica di trasparenza del Gruppo BEI e alla sezione della politica di trasparenza del FEI dedicata alla divulgazione), in applicazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento nonché in linea con la legislazione dell'UE.
- 2.2 Il FEI, quale organismo facente parte del Gruppo BEI, è convinto che, proprio per la sua duplice natura di istituzione finanziaria e pubblica, un atteggiamento trasparente in merito ai propri processi decisionali, nonché alle proprie modalità operative e di attuazione delle politiche dell'UE rappresenti un beneficio in termini di maggiore credibilità e rendicontabilità nei confronti del pubblico. La trasparenza contribuisce inoltre a incrementare l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità delle operazioni del FEI, a rafforzare il suo atteggiamento di "tolleranza zero" nei confronti dei comportamenti fraudolenti e corrotti, ad assicurare l'osservanza delle norme ambientali e sociali nell'ambito delle attività finanziate, nonché a promuovere la rendicontabilità e il buon governo.
- 2.3 Nell'ambito del FEI si intende per trasparenza un contesto in cui siano comunicate al pubblico, in modo completo, accessibile e tempestivo, informazioni relative agli obiettivi strategici, al quadro giuridico, istituzionale ed economico, alle decisioni politiche e alle motivazioni soggiacenti, nonché al perimetro della propria rendicontabilità. La trasparenza è pertanto un requisito essenziale per uno scambio libero e aperto con i soggetti interessati in cui le norme e le motivazioni che sottendono le politiche e le pratiche in vigore siano considerate chiare ed eque per tutte le parti coinvolte.
- 2.4 Inoltre, la comunicazione di informazioni ai responsabili delle decisioni economiche contribuisce anche a una maggiore stabilità ed efficienza dei mercati, favorendo altresì il rispetto dei principi riconosciuti a livello internazionale.

Fiducia nell'istituzione e rispetto del carattere sensibile delle informazioni

- 2.5 In quanto istituzione finanziaria, il FEI deve preservare la fiducia dei propri clienti, cofinanziatori, investitori e altri terzi interessati. Occorre quindi scongiurare qualsiasi timore riguardo al trattamento delle informazioni riservate per non compromettere la disponibilità dei partner in questione a collaborare con il Gruppo e quindi la possibilità per gli organismi che lo compongono di adempiere gli obiettivi e le missioni ad essi rispettivamente affidati. La presente Politica garantisce la non divulgazione delle informazioni nei casi in cui sussista un rischio di violazione dei diritti e degli interessi legittimi di terzi e/o del FEI in base alle eccezioni definite dalla politica stessa.

Disponibilità all'ascolto e al dialogo

- 2.6 Il FEI si impegna a promuovere attivamente il contributo alle proprie politiche e pratiche da parte dei vari soggetti interessati. Attraverso l'impegno a una comunicazione aperta, il FEI dimostra la propria disponibilità ad ascoltare i terzi in modo da trarre beneficio, nell'ambito del proprio lavoro, dai contributi offerti dagli stessi e raggiungere i propri obiettivi.
- 2.7 Il FEI è aperto a un dialogo e una cooperazione costruttivi, improntati alla fiducia e all'interesse reciproci, con tutti i soggetti interessati.

Rispetto dei diritti umani e tolleranza zero per qualsiasi forma di ritorsione

- 2.8 Il FEI si impegna a rispettare i diritti umani nell'ambito di tutte le sue attività. Nel quadro della presente Politica il FEI assume un atteggiamento di "tolleranza zero" nei confronti di qualunque forma di ritorsione contro privati od organizzazioni in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla politica stessa.

3. Quadro istituzionale

- 3.1 Il FEI è stato istituito nel 1994 dal Consiglio dei governatori della BEI, sulla base dell'articolo 30 dello Statuto della BEI, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria. Il suo capitale è detenuto dalla BEI, dall'UE, rappresentata dalla Commissione europea, e da istituti finanziari privati e pubblici. Il FEI è composto da quattro organi statutari, vale a dire l'Assemblea generale degli azionisti, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e l'Amministratore unico. Quest'ultimo è responsabile della gestione ordinaria del Fondo e, conformemente allo Statuto del FEI, può essere assistito da un Vice Amministratore unico.
- 3.2 Nell'ambito della sua operatività ordinaria il FEI si adopera per garantire che le proprie attività siano conformi alla legislazione e alle politiche dell'UE, e anche laddove queste ultime non siano applicabili rimangono comunque il suo principale riferimento. Il FEI tiene inoltre conto degli standard di mercato e delle prassi di altri attori in seno alla comunità finanziaria.
- 3.3 Il miglioramento della trasparenza delle istituzioni e degli organismi dell'UE è un obiettivo fondamentale per l'Unione europea. Il suo intento è avvicinarli al pubblico a cui si rivolgono ponendo nel contempo l'accento sull'importanza del loro contributo alla coesione sociale ed economica dell'Europa, allo sviluppo sostenibile della stessa nonché alla promozione degli obiettivi di cooperazione esterna dell'UE.
- 3.4 La presente Politica è conforme agli obblighi giuridici del FEI in relazione al principio di apertura e al diritto di accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti. I successivi articoli 3.5 e 3.6 descrivono, in maniera atecnica, il rapporto tra la Politica di trasparenza e gli obblighi giuridici del FEI quale inteso dallo stesso Fondo.
- 3.5 Il principio di apertura è sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE), il quale stabilisce che il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L'apertura contribuisce altresì al rafforzamento dei principi di democrazia e rispetto dei diritti fondamentali, in linea con l'articolo 6 del TUE. L'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, quindi anche al FEI, il dovere di operare nel modo più trasparente possibile al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile.
- 3.6 L'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE prevede il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Si tratta di un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Nell'ambito del Gruppo BEI e in linea con l'articolo 3.7 della Politica di trasparenza del Gruppo BEI, il FEI si adopera per attuare, attraverso la presente Politica, i principi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE nel rispetto dei principi di trasparenza, buon governo e partecipazione, stabilendo nel contempo le modalità di applicazione dei principi generali e delle limitazioni attinenti al diritto di accesso del pubblico in relazione alle sue specifiche funzioni quale istituzione finanziaria.

4. Pubblicazione delle informazioni

Principi applicabili in materia di pubblicazione di informazioni

- 4.1 Al fine di sostenere e promuovere il principio di trasparenza, il FEI si impegna a pubblicare e aggiornare tempestivamente informazioni e documenti sul proprio ruolo nonché sulle politiche e le operazioni che conduce.
- 4.2 Il sito internet del FEI (www.eif.org) è il principale canale di comunicazione generalizzata delle informazioni sulle attività del FEI. Inoltre il FEI può divulgare informazioni al pubblico anche con altre modalità, ad esempio attraverso pubblicazioni e documenti informativi cartacei, comunicati stampa, presentazioni in occasione di conferenze, seminari e social media.
- 4.3 Sebbene, per motivi pratici e operativi, la lingua preferenziale di comunicazione con il pubblico sia l'inglese, sono ammesse altre lingue ufficiali dell'UE. Il FEI pubblica la propria Politica di trasparenza in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
- 4.4 In conformità con il regolamento di Århus, le informazioni ambientali in possesso del FEI sono rese progressivamente disponibili nel Registro pubblico dei documenti del FEI, anch'esso accessibile dal sito internet di quest'ultimo ("**EIF Public Register**"). Il Registro pubblico del FEI contiene, in particolare, i principali documenti in possesso del Gruppo BEI e del FEI riguardanti la politica ambientale, gli aspetti socio-ambientali dei fondi e, se del caso, rapporti e linee guida.
- 4.5 Entro i limiti imposti dalle normative vigenti e fatta salva la sezione 5 (Divulgazione di informazioni) della presente Politica, la scelta definitiva delle informazioni da rendere note e dei documenti da pubblicare spetta al FEI, che decide altresì il formato e i canali di comunicazione.

Natura delle informazioni e dei documenti pubblicati

- 4.6 Il FEI pubblica regolarmente un'ampia gamma di informazioni e documenti sul proprio sito internet, tra cui ad esempio:
 - informazioni istituzionali e aggiornamenti;
 - politiche e strategie;
 - ricerche e analisi di mercato;
 - rapporti del Gruppo BEI;
 - informazioni su prodotti o mandati di investimento relativi a debito, equity e sviluppo di capacità;
 - informazioni per istituti bancari e organismi di garanzia, gestori di fondi, investitori privati e altri operatori del mercato;
 - iniziative di sviluppo regionale o specifiche per paese e settore;
 - inviti a manifestare interesse per la selezione di intermediari finanziari;
 - informazioni sulle procedure di appalto indette dal FEI per proprio conto e relativi bandi di gara;

- informazioni in materia di rendicontabilità e *governance*;
 - informazioni ambientali, sociali e in materia di *governance*. È possibile consultare i documenti e le pubblicazioni di questa categoria anche attraverso il Registro pubblico del FEI sul sito internet del Fondo.
- 4.7 A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale degli azionisti, il FEI pubblica annualmente un bilancio certificato, accluso alla sua Relazione annuale. Il bilancio è redatto a norma dei principi IFRS (International Financial Reporting Standards) e comprende la Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico, una Relazione del revisore indipendente e la Relazione del Collegio sindacale. Inoltre, la Relazione annuale del FEI comprende un'informativa analitica sulle sottoscrizioni di azioni e garanzie comprensiva dei dati essenziali (tra cui nome della controparte, risorsa, importo).
- 4.8 A seguito dell'approvazione, il FEI pubblica per estratto i verbali delle decisioni del Consiglio di amministrazione nonché delle decisioni adottate dall'Amministratore unico del FEI su delega del Consiglio di amministrazione. Il FEI rende inoltre disponibile il calendario delle riunioni programmate del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale del Fondo.
- 4.9 Il Gruppo BEI pubblica annualmente una relazione informativa sulla gestione dei rischi (*Risk Management Disclosure Report*), altresì denominata "Relazione sul terzo pilastro" per richiamare la terminologia del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Scopo della relazione è fornire informazioni più dettagliate circa l'approccio del Gruppo BEI alla gestione dei principali rischi cui è esposto e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, della leva finanziaria e della liquidità. La relazione informativa sulla gestione dei rischi, oltre a rappresentare lo strumento di divulgazione delle informazioni previste dai regolamenti dell'UE sui requisiti patrimoniali, tiene altresì conto delle linee guida e dei pareri emessi dall'Autorità bancaria europea nonché dei documenti normativi in materia di obblighi di informativa del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Le informative sul terzo pilastro svolgono un ruolo fondamentale in termini di promozione della disciplina di mercato in quanto riferiscono pubblicamente importanti informazioni prudenziali. La definizione e attuazione di un quadro comune per il terzo pilastro con un'informativa prudenziale granulare e comparabile rappresenta un fondamentale passo avanti verso la riduzione dell'asimmetria di informazione in materia rispetto agli utenti.
- 4.10 Infine, in linea con le migliori pratiche di mercato, sono disponibili online dati aggregati sul finanziamento intermediato del FEI, comprese le ripartizioni per paese e settore⁴.
- 4.11 Il Gruppo BEI monitora attentamente l'aspetto della sostenibilità e aderisce volontariamente a quadri normativi in materia di informativa ambientale e di sostenibilità, a seconda dei casi, pubblicando i relativi rapporti sul proprio sito internet.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Divulgazione di informazioni

Principi applicabili in materia di divulgazione

5.1 Presunzione di divulgazione:

- a. le informazioni e i documenti in possesso del FEI sono, nella loro totalità, soggetti a divulgazione su richiesta, salvo che sussista un motivo cogente per escludere tale divulgazione (cfr. "Eccezioni" di seguito);
- b. l'applicazione della presente Politica lascia impregiudicato il diritto di accesso del pubblico alle informazioni o ai documenti in possesso del FEI, in linea con:
 - i. la Convenzione di Århus, quale attuata dal regolamento di Århus; il FEI è tenuto a riservare particolare attenzione a tutte le richieste di divulgazione di informazioni o documenti, soprattutto se riguardanti l'ambiente;
oppure
 - ii. altri strumenti di diritto internazionale e dell'UE ovvero atti attuativi degli stessi emessi da istituzioni dell'Unione europea, in quanto applicabili al FEI.

5.2 Non-discriminazione e parità di trattamento: chiunque ha il diritto di richiedere e ricevere tempestivamente informazioni o documenti in possesso del FEI senza per questo essere vittima di ritorsioni, sotto qualunque forma. In sede di valutazione delle richieste di divulgazione di informazioni o documenti, il FEI non opera discriminazioni né accorda particolari privilegi nell'accesso agli stessi.

Eccezioni

5.3 Fatto salvo l'impegno a seguire una politica ispirata al principio di presunzione di divulgazione e alla trasparenza, il FEI deve comunque rispettare il diritto alla riservatezza professionale quale previsto dalla legislazione dell'UE, in particolare dall'articolo 339 del TFUE, nonché dalla legislazione in materia di tutela dei dati personali. Possono altresì applicarsi al FEI, in rapporto a contratti commerciali e attività di mercato, regolamentazioni e norme nazionali in materia. La divulgazione di informazioni e documenti è pertanto soggetta a determinate limitazioni.

In linea con la sezione 3 (Quadro istituzionale) della presente Politica, il FEI applica le eccezioni al principio di divulgazione tenendo debitamente conto delle specificità del ruolo e delle attività che svolge, e dell'esigenza di tutelare i propri legittimi interessi nonché quelli dei propri mandatarî e il carattere riservato del rapporto con le controparti.

5.4 In particolare, l'accesso alle informazioni deve essere negato nei casi in cui la divulgazione si traduca in un pregiudizio per la tutela di quanto segue.

- a. Interesse pubblico in relazione a:
 - pubblica sicurezza;
 - difesa e questioni militari;
 - relazioni internazionali;
 - politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione europea, delle sue istituzioni, dei suoi organismi o di uno Stato membro;

- tutela dell'ambiente, ad esempio per quanto riguarda i siti di riproduzione di specie rare.
 - b. Vita privata, integrità e sicurezza della persona sotto ogni aspetto, con particolare riferimento all'osservanza della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati a carattere personale⁵.
- 5.5 L'accesso alle informazioni o ai documenti deve altresì essere negato nei casi in cui la divulgazione si traduca in un pregiudizio per la tutela di:
- interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche⁶;
 - proprietà intellettuale;
 - procedimenti giudiziari e assistenza legale;
 - obiettivi di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile⁷.

Per quanto riguarda la divulgazione di informazioni o documenti raccolti e generati durante attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, il pregiudizio per la tutela degli obiettivi delle attività stesse è presunto.

Le richieste di divulgazione di informazioni o documenti su indagini già concluse saranno invece valutate alla luce delle circostanze specifiche del singolo caso, nel loro complesso⁸, nonché dei principi e delle norme applicabili, ad esempio quelli di cui (elenco non esaustivo):

- alla normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati,
 - ai pareri del Garante europeo della protezione dei dati,
 - alla normativa dell'Unione europea relativa alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
 - al quadro normativo concernente la Procura europea (EPPO),
 - alla Politica antifrode del Gruppo BEI.
- 5.6 In relazione alle questioni non ancora decise dal FEI, l'accesso a informazioni o documenti ricevuti dal Fondo o da quest'ultimo elaborati per uso interno deve essere negato qualora la relativa divulgazione si traduca in un grave pregiudizio per il processo decisionale del FEI.

L'accesso a informazioni o documenti contenenti pareri per uso interno nell'ambito di delibere e consultazioni preliminari in seno al FEI o con gli Stati membri/altri soggetti interessati deve essere negato anche in seguito alla decisione qualora la relativa divulgazione si traduca in un grave pregiudizio per il processo decisionale del FEI.

- 5.7 Le eccezioni di cui agli articoli 5.4, 5.5 e 5.6 non trovano applicazione nei casi in cui sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. In relazione all'articolo 5.4 e all'articolo 5.5, secondo

⁵ Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati a carattere personale sono diritti fondamentali previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel trattamento dei dati a carattere personale, il FEI applica le condizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725.

⁶ I casi di accordo di riservatezza concluso dal FEI rientrano nel più ampio concetto di "interessi commerciali". Può anche trattarsi di i) informazioni o documenti generati o ricevuti dal FEI attinenti ad aspetti commerciali o finanziari oppure di proprietà esclusiva o comunque non di pubblico dominio; ii) informazioni riguardanti processi di negoziazione, documentazione legale e relativa corrispondenza. La tutela degli interessi commerciali può estendersi anche dopo la scadenza dell'accordo di riservatezza.

⁷ Il quarto punto dell'articolo 5.5 si applica alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile anche legate all'assolvimento degli obblighi di diligenza in materia di conformità da parte dei servizi competenti del Gruppo BEI, in particolare le funzioni di indagine, audit e conformità (*compliance*), o per conto degli stessi, ovvero da parte di altri attori di rilievo quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO) o le autorità nazionali.

⁸ Un'indagine si considera conclusa quando la stessa è archiviata senza misure successive o di vigilanza ovvero al termine di queste ultime.

e quarto punto, fatta eccezione per le indagini, l'interesse pubblico prevalente è presunto qualora le informazioni richieste riguardino le emissioni nell'ambiente.

- 5.8 In linea con il quadro normativo applicabile, i motivi del diniego vanno interpretati in senso restrittivo, in particolare per quanto riguarda l'accesso a informazioni o documenti di tipo ambientale, tenuto conto del pubblico interesse cui risponde la divulgazione.
- 5.9 Per quanto concerne i documenti di terzi in possesso del FEI, quest'ultimo ha l'obbligo di consultare la parte interessata per valutare l'eventuale applicabilità di una o più eccezioni alla divulgazione, salvo che, secondo il ragionevole giudizio del FEI, la divulgabilità dell'informazione o del documento sia di per sé palese.
- 5.10 Gli Stati membri o le istituzioni, gli organi e organismi dell'UE possono chiedere al FEI di non divulgare informazioni o documenti originati dagli stessi senza il loro previo consenso, indicando le ragioni dell'obiezione con riferimento alle eccezioni di cui alla sezione 5 (Divulgazione di informazioni) della presente Politica.
- 5.11 La durata delle eccezioni è limitata al periodo in cui la tutela è giustificata alla luce del contenuto del documento. Tale durata non può eccedere i 30 anni. Passato questo periodo i documenti sono potenzialmente idonei all'archiviazione pubblica, previo apposito riesame. Tuttavia, nel caso dei documenti interessati da eccezioni legate alla protezione dei dati di carattere personale o agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, anche per quanto concerne la proprietà intellettuale, nonché dei documenti interessati dalle eccezioni di cui all'articolo 5.4, punto a, della presente Politica, nella fattispecie quelli relativi a questioni militari, di sicurezza pubblica e difesa, le eccezioni potranno, ove necessario, continuare a trovare applicazione oltre il predetto limite temporale. In generale le informazioni sono detenute dal FEI fino alla fine del periodo di conservazione obbligatorio ai sensi della Politica di conservazione del Gruppo BEI e degli orientamenti del FEI in materia, in quanto applicabili.

Procedure per il trattamento delle richieste di informazioni

Sono di seguito descritte le procedure del FEI per il trattamento delle richieste di informazione da parte del pubblico.

- 5.12 Le richieste di informazioni devono essere presentate per iscritto preferibilmente mediante l'apposito modulo presente sul sito internet del FEI, o all'indirizzo e-mail transparency@eif.org, oppure all'indirizzo ufficiale del FEI (European Investment Fund 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luxembourg).
- 5.13 Il richiedente non è tenuto a motivare la richiesta.
- 5.14 Tutte le richieste di divulgazione di informazioni o documenti specifici devono essere trattate prontamente dal FEI, che concederà un accesso totale o parziale alle informazioni o ai documenti oggetto della richiesta (se solo determinate parti di un documento richiesto sono interessate da una qualsiasi delle limitazioni di cui sopra, saranno divulgate le informazioni relative alle parti rimanenti) e/o indicherà i motivi del diniego totale o parziale.
- 5.15 Qualora una richiesta non sia sufficientemente precisa ovvero non consenta l'identificazione del documento o delle informazioni, il richiedente sarà invitato a fornire chiarimenti in merito.
- 5.16 Qualora le informazioni o il documento oggetto della richiesta siano già di dominio pubblico in quanto rese/o note/o dal FEI o da una delle sue controparti, l'obbligo del FEI di concedere l'accesso

si considera assolto con la semplice indicazione al richiedente delle modalità di ottenimento delle informazioni o del documento in questione⁹.

- 5.17 Per le richieste relative a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il FEI può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.
- 5.18 Le richieste sono trattate dal FEI e ricevono pronta risposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione
- 5.19 In casi eccezionali il termine di risposta può essere prorogato di ulteriori 15 giorni lavorativi, ad esempio nelle seguenti situazioni di complessità:
- quando la richiesta riguarda informazioni o documenti molto voluminosi oppure informazioni o documenti d'archivio;
 - quando le informazioni non sono prontamente disponibili;
 - quando la richiesta ovvero le informazioni o i documenti oggetto della stessa sono in una lingua diversa da quella di lavoro del FEI (inglese) ed è necessaria un'attività di traduzione ai fini del trattamento.

In tali casi il FEI informa il richiedente della proroga del termine entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il FEI si adopera, con la massima diligenza possibile, per fornire una risposta a tali richieste complesse entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di informazioni.

- 5.20 Le informazioni e i documenti sono forniti dal FEI in una versione e in un formato già esistenti oppure, se possibile, in un formato che risponda alle esigenze specifiche del richiedente.
- 5.21 Possono essere posti a carico del richiedente soltanto i costi di produzione e invio delle copie. L'importo addebitato non può superare il costo effettivo di tali operazioni.
- 5.22 Il trattamento delle richieste avviene nel rispetto delle norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale sancite dalla legislazione dell'UE¹⁰.
- 5.23 Il FEI è tenuto ad indicare espressamente la o le motivazioni qualora, in nome degli interessi oggetto di tutela nell'ambito della presente Politica, non possa divulgare le informazioni o i documenti richiesti, in tutto o in parte; il richiedente sarà informato del proprio diritto discrezionale di presentare una richiesta accertativa o una denuncia (come specificato di seguito).
- 5.24 Il FEI si riserva il diritto di non rispondere a domande eccessive o ripetitive. Lo stesso vale per le richieste manifestamente futili, malevole o di natura commerciale.
- 5.25 In seguito al rigetto totale o parziale di una richiesta iniziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta del FEI, presentare una richiesta accertativa chiedendo al FEI di riconsiderare la propria posizione. In alternativa, il richiedente può presentare una denuncia al Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI, come specificato alla sezione 6.
- 5.26 In caso di rigetto, totale o parziale, di una richiesta accertativa da parte del FEI, quest'ultimo è tenuto ad informare il richiedente dei mezzi di impugnazione di cui dispone, ossia la presentazione di una denuncia al Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI, la presentazione di una

⁹ Ad esempio il FEI può fornire il link di accesso alla pagina internet contenente l'informazione o il documento in questione.

¹⁰ Cfr. in particolare il regolamento (UE) 2018/1725.

denuncia al Mediatore europeo oppure l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti del FEI dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (la Corte).

- 5.27 In caso di mancata risposta del FEI a una richiesta entro i termini stabiliti agli articoli 5.18 e 5.19, la stessa si intende respinta e il richiedente è legittimato a presentare una denuncia al Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI, al Mediatore europeo oppure a citare il FEI in giudizio dinanzi alla Corte.

6. Disposizioni per la presentazione di denunce e ricorsi

Meccanismo per il trattamento delle denunce

- 6.1 Le disposizioni in materia di denunce sono stabilite per il Gruppo BEI dalla Politica del Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI, che riconosce un pubblico diritto di presentare appunto una denuncia contro il FEI per presunto caso di cattiva amministrazione fornendo così ai cittadini uno strumento alternativo e preventivo di risoluzione delle controversie.
- 6.2 Può presentare denuncia qualsiasi persona fisica o giuridica che ravvisi un presunto caso di cattiva amministrazione da parte del FEI (concetto che comprende anche il mancato rispetto della presente Politica di trasparenza), entro un anno dalla data in cui tali persone avrebbero ragionevolmente potuto essere a conoscenza dei fatti contestati.
- 6.3 Così come previsto dalla relativa politica, il Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI non esamina questioni già sottoposte all'esame di altri sistemi giurisdizionali o amministrativi oppure già decise da questi ultimi.

Mediatore europeo

- 6.4 In caso di insoddisfazione circa l'esito di una denuncia presentata al Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI, i cittadini dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro possono presentare denuncia al Mediatore europeo conformemente all'articolo 228 del TFUE, anche in assenza di un interesse diretto nel presunto caso di cattiva amministrazione¹¹.

Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus

- 6.5 Chiunque ha il diritto di presentare comunicazioni al Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus per segnalare casi di presunta violazione della Convenzione a carico dell'Unione europea.

Corte di giustizia dell'Unione europea

- 6.6 La decisione del FEI a seguito di richiesta accertativa è inoltre soggetta a ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte conformemente alle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare agli articoli 263 e 271. In sede di decisione in merito alla citazione in giudizio del FEI dinanzi alla Corte di giustizia, i soggetti interessati devono tener conto del fatto che il ricorso giurisdizionale può precludere l'accesso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie come il Meccanismo per il trattamento delle denunce del Gruppo BEI e il Mediatore europeo.

¹¹ Per quanto riguarda la comunicazione del Mediatore europeo sul proprio sito internet, quest'ultimo si è impegnato ad avvalersi sistematicamente anche del proprio potere di iniziativa ai fini del trattamento delle denunce presentategli, se suffragate da valide ragioni, nei casi in cui l'unico motivo ostativo all'effettuazione di un'indagine sia rappresentato dal fatto che il denunciante non è cittadino dell'UE né è una persona fisica o giuridica residente o avente sede all'interno dell'Unione europea.

7. Coinvolgimento dei soggetti interessati

- 7.1 L'obiettivo sotteso ai principi applicati dal FEI in materia di coinvolgimento dei soggetti interessati è quello di garantire a questi ultimi la possibilità di essere ascoltati e di far valere le proprie istanze.
- 7.2 Il FEI promuove la trasparenza in quanto strumento funzionale a una maggiore rendicontabilità. Di conseguenza, il suo obiettivo è quello di trasmettere ai soggetti interessati le informazioni di cui hanno bisogno.
- 7.3 Il coinvolgimento dei soggetti interessati attuato dal FEI è idealmente ispirato alle migliori prassi della BEI e di altri istituti finanziari internazionali, nell'intento di approfondire la comprensione reciproca, rispondere alle istanze degli interlocutori e adattare di conseguenza le proprie attività, ridurre eventuali divergenze tra aspettative, politiche e pratiche nonché accrescere la coerenza e la rendicontabilità del FEI a livello sia politico che pratico.
- 7.4 In ossequio alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il FEI garantisce il rispetto dei diritti umani, ivi inclusi quelli di accesso alle informazioni, di partecipazione e di impugnazione. I soggetti interessati devono quindi avere la possibilità di dialogare liberamente con il FEI per fornire riscontri, esprimere obiezioni e sollevare preoccupazioni. Ne consegue che il FEI non può tollerare atti di intimidazione o ritorsione in relazione alle attività da esso finanziate e che si riserva di adottare i provvedimenti del caso ove opportuno.

8. Promozione della trasparenza

- 8.1 Una *governance* carente, la corruzione e la mancanza di trasparenza possono costituire un grave ostacolo allo sviluppo economico e sociale. Il FEI promuove attivamente la trasparenza e il buon governo nelle sue operazioni e presso le sue controparti.
- 8.2 Il quadro delle politiche del FEI è integrato nelle politiche del Gruppo BEI; il Fondo mantiene stretti contatti con la BEI e con altre istituzioni e organismi internazionali e dell'UE al fine di seguire e discutere i nuovi sviluppi in materia di trasparenza e divulgazione delle informazioni, in un'ottica di continuo perfezionamento delle proprie politiche e pratiche. Il FEI affronta inoltre le questioni attinenti alla trasparenza e alla divulgazione delle informazioni nel quadro del proprio dialogo costante con tutti i soggetti interessati.
- 8.3 Il FEI incoraggia le proprie controparti, i soggetti interessati o i mandatarî a rendere pubblicamente disponibili le informazioni o i documenti sui rapporti che li legano al FEI, in particolare per quanto riguarda le questioni ambientali, sociali e di *governance*. Rimangono in ogni caso impregiudicati gli obblighi di riservatezza, i legittimi interessi del FEI e dei terzi nonché le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
- 8.4 Il FEI continuerà a intensificare i propri sforzi volti a migliorare la trasparenza, la rendicontabilità e la *governance* del Fondo, in linea con i quadri del Gruppo BEI in materia di trasparenza e di *governance* applicabili, nonché a distinguersi come istituzione trasparente e responsabile.
- 8.5 Nell'ambito del Gruppo BEI, il FEI si impegna a contribuire alle informative in materia di sostenibilità, ambiente o *governance* volontariamente elaborate dal Gruppo e a pubblicarle, ad esempio nel caso dei rapporti del Gruppo BEI per la Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD)¹², degli standard della *Global Reporting Initiative* (GRI) e del sistema di ecogestione e audit dell'UE (EMAS).
- 8.6 Il FEI è uno dei firmatari dei Principi di investimento responsabile (PRI) promossi dalle Nazioni Unite. I Principi di investimento responsabile sono riconosciuti come la principale rete globale di investitori impegnati a integrare le considerazioni ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nelle rispettive pratiche di investimento. Quale firmatario dei suddetti Principi, il FEI migliora costantemente le pratiche e i processi di investimento sotto il profilo ESG¹³. Tale cooperazione è in linea con il forte impegno del FEI a sostenere il Green Deal europeo.

¹² Dal 2024 l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) della Fondazione IFRS ha assunto la responsabilità di monitorare i progressi delle informative delle imprese in materia di clima prima spettante alla Task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD) del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB).

¹³ La relazione PRI del FEI è consultabile sul sito internet dell'ONU dedicato.

9. Responsabilità

- 9.1 L'adozione della politica di trasparenza spetta al Consiglio di amministrazione del FEI, mentre la relativa attuazione e la vigilanza in materia sono di competenza dell'Amministratore unico. Le responsabilità coinvolgono l'intera organizzazione nell'ambito dei vari settori di competenza al fine di garantire che gli obiettivi della politica trovino riscontro nelle finalità e nelle attività perseguite ad ogni livello.
- 9.2 All'attuazione della politica di trasparenza del FEI sono destinate risorse nell'ambito dell'intera organizzazione. Ad ogni livello dell'organizzazione il personale interessato riceve un'apposita formazione riguardante le modalità di trattamento delle questioni legate alla trasparenza e alla divulgazione, il dialogo con i soggetti interessati e altre tematiche correlate.
- 9.3 La politica di trasparenza del FEI, in linea con la Politica di trasparenza del Gruppo BEI, è soggetta a un processo continuo di revisione interna e valutazione della qualità. La necessità di apportare opportune modifiche alla Politica di trasparenza del FEI sarà valutata con cadenza quinquennale; è comunque possibile avviare una procedura di modifica nel contesto di un riesame della Politica di trasparenza del Gruppo BEI o a seguito dello stesso.
- 9.4 Il FEI riferisce annualmente alla BEI in merito all'attuazione della presente Politica; le informazioni sono poi consolidate nella relazione annuale pubblicata a norma dell'articolo 9.4 della Politica di trasparenza del Gruppo BEI¹⁴.

¹⁴ La BEI pubblica una relazione annuale sull'attuazione della Politica di trasparenza del Gruppo BEI, nonché sulle denunce presentate nell'ambito del Meccanismo per il trattamento delle denunce. Anche le denunce presentate al Mediatore europeo sono pubblicate sul sito internet e nella relazione annuale del Mediatore stesso. Le deliberazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Århus sono altresì pubblicate sui rispettivi siti internet.